

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli articoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(1)</sup>,

considerando che, date le dimensioni di taluni botti nelle quali è conservata una parte dell'alcole proveniente dalle distillazioni obbligatorie e vista la ragguardevole durata dell'ammasso di detti alcoli, è impossibile conoscere con esattezza, all'atto pratico, il quantitativo di alcole commercializzabile contenuto in talune botti;

considerando che occorre pertanto prevedere che debba ritenersi eseguita ogni gara che concerna, in fine, un volume di alcole commercializzato compreso tra il 99 e il 101 % del volume inizialmente posto in vendita;

considerando che nonostante il margine di tolleranza relativo al quantitativo globale di alcole posto in vendita, il prezzo da versare prima della consegna di un buono di ritiro dev'essere calcolato in base ad un volume di alcole a 100 % vol stabilito in numero di ettolitri;

considerando che per evitare in futuro alcuni problemi di interpretazione relativamente alle condizioni di svincolo delle varie cauzioni, è opportuno riformulare l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che occorre tener conto delle difficoltà amministrative incontrate dagli organismi d'intervento, pur garantendo l'efficacia delle misure di controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

1. All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 28, paragrafo 1, dopo la prima frase, è aggiunto il seguente testo:

« Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol. »

2. All'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) è inserito il seguente testo:

« Per tale quantità è ammessa una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto. »

3. All'articolo 33, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

« 1) Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione.

2) L'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla gara in causa e il prelievo materiale di tutto l'alcole dai depositi di ammasso degli organismi d'intervento interessati entro il termine previsto costituiscono le esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione.

3) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente se l'offerta non è accettata ».

4. All'articolo 36, paragrafo 1, secondo trattino i termini « almeno settimanali » sono sostituiti dai termini « almeno mensili ».

5. All'articolo 36, paragrafo 2 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

« Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.